

PROVINCIA DI CHIETI

SERVIZIO FINANZIARIO

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE– TRIENNIO 2013/2016 (CIG 3530334BC4)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del contratto
- Art. 2 – Durata del contratto
- Art. 3 – Valore del contratto
- Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare
- Art. 5 – Requisiti di partecipazione alla gara
- Art. 6 – Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti – divieti
- Art. 7 – Avalimento
- Art. 8 – Documentazione comprovante il possesso dei requisiti
- Art. 9 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 10 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara
- Art. 11 – Verifica delle domande di partecipazione e ammissione alla gara
- Art. 12 – Garanzie a corredo dell'offerta
- Art. 13 – Modalità di svolgimento della gara e verifica dei requisiti
- Art. 14 – Definizione dei parametri per la valutazione delle offerte e modalità di assegnazione dei punteggi
- Art. 15 – Periodo durante il quale l'offerente e' vincolato alle prestazioni oggetto di contratto
- Art. 16 – Aggiudicazione definitiva e adempimenti conseguenti
- Art. 17 – Stipula del contratto e attivazione del servizio
- Art. 18 – Accesso agli atti: differimento ed esclusione
- Art. 19 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
- Art. 20 – Acquisizione dei documenti di gara
- Art. 21 – Ricorso
- Art. 22 – Norme applicabili

Allegati:

- a) *fac-simile* domanda di partecipazione;
- b) *fac-simile* dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l'impresa e direttore tecnico;
- c) *fac-simile* dichiarazione di avalimento (impresa concorrente);
- d) *fac-simile* dichiarazione di avalimento (impresa ausiliaria).

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata di anni 3 con decorrenza dalla data di affidamento. La scadenza, in ogni caso, non può essere successiva al 31 dicembre 2016.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria:
 - a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
 - c) i soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:
 - d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui al comma 1;
 - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui al comma 1, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - f) i raggruppamenti temporanei di impresa;
 - g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23/07/91, n. 240.
3. I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
4. E' fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà dichiarare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 3, a pena di inammissibilità, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale (art. 39, d.Lgs. n. 163/2006):

1. Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
 - ✓ per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;
 - ✓ per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 163/2006 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza;
2. Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;
3. Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 42, d.Lgs. n. 163/2006)1:

1. aver gestito negli ultimi tre anni il servizio di tesoreria in almeno cinque enti locali, di cui almeno uno con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti;
-

2. avere un numero medio annuo di dipendenti, negli ultimi tre anni, non inferiore a 100.

ART. 5 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI (art. 37 d.Lgs. n. 163/2006)

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del d.Lgs. n. 163/2006 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo **verticale**:
 - a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dalla mandataria per le attività che costituiscono la prestazione principale e dalle mandanti per le prestazioni secondarie. I requisiti relativi alla prestazione secondaria non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria.
 - b) i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dalla mandataria per quanto attiene la prestazione principale e dalle altre imprese per quanto riguarda la/le prestazione/i secondaria/e.
3. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo **orizzontale**:
 - a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
 - b) i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 51%. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.
4. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
5. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:
 - a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno, a pena di esclusione:
 - a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 - b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
 - c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,
7. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del d.Lgs. n. 163/2006. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara,
8. È vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, è vietata inoltre qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.
9. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica quanto disposto dall'articolo 37, commi 18 e 19, del d.Lgs. n. 163/2006.

ART. 6 - AVVALIMENTO (art. 49, d.Lgs. n. 163/2006)

1. Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente articolo 5 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, che assume la qualifica di impresa ausiliaria, in base alla disciplina prevista dall'articolo 49 del d.Lgs. n. 163/2006.
2. Ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Essi sono responsabili in solido nei confronti dell'ente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
3. Ai fini di cui al comma 1 il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

- a) una dichiarazione attestante avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui all'allegato C);
 - b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato D), con la quale l'impresa ausiliaria:
 - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.Lgs. n. 163/2006;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
 - c) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Nel caso di avvalimento da parte di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, tra gli altri, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa ausiliaria.
4. È vietato la partecipazione alla gara da parte dell'impresa ausiliaria e dell'impresa concorrente. È vietato inoltre che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. La violazione dei predetti divieti comporta l'esclusione dalla gara.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il fac-simile di cui all'allegato A). Nella dichiarazione sono indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione.
2. L'ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Per l'accertamento delle cause di esclusione nei confronti di **concorrenti non stabiliti in Italia**, l'ente potrà richiedere ai concorrenti medesimi di fornire i necessari documenti probatori ovvero alle autorità competenti la necessaria collaborazione. Qualora nessun documento o certificato venga rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, potrà essere prodotta una dichiarazione giurata ovvero (negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione) una dichiarazione resa dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ovvero a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato:
 - a) per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia: mediante accertamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscritti nei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui sono stabiliti;
 - c) per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto allegato, mediante produzione del certificato di iscrizione unito da attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato dal registro dal registro professionale o commerciale istituito nel paese di residenza;
5. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è dimostrato mediante la presentazione dei seguenti documenti:
 - Certificato rilasciato e vistato dall'ente locale attestante lo svolgimento del servizio di tesoreria nell'ultimo triennio;
 - Libro matricola o altra documentazione equivalente da cui si desuma il numero dei dipendenti in servizio ed il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate.
2. I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

N.	Criterio	Punteggio massimo
1	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: ribasso in punti percentuali per anno (max 2 decimali) rispetto al tasso posto a base di gara corrispondente all'Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre, rilevato mediante stampa specializzata, aumentato del%. Non sono ammesse offerte al rialzo, pena l'esclusione dalla gara.	35
2	Erogazione di contributo annuo a titolo di liberalità a favore dell'ente (gli importi dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che	15

	saranno in ogni caso a carico del tesoriere)	
3	Costo del servizio di "Advisor Rating"	10
4	Condizioni praticate e limite massimo annuale per concessione di mutui e prestiti	10
5	Spese per la gestione del servizio tesoreria	15
6	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari , su conti correnti bancari su altri istituti diversi dal tesoriere, per importi superiori a € 250,00	10
7	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti	5

- Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.
- La mancata indicazione degli elementi previsti al comma 2 comporterà l'esclusione dell'offerta, fatta eccezione per quanto previsto al punto 4).

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA.

Ai fini della partecipazione alla gara, l'offerente dovrà recapitare, a pena di esclusione, un plico idoneamente sigillato, in modo da garantirne la segretezza, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, a mezzo piego raccomandato ovvero mediante consegna a mano presso l'Ufficio protocollo della stazione appaltante, al seguente indirizzo: "**Provincia di Chieti – Ufficio Protocollo – C.so Marrucino, 97 - Chieti**". Detto plico dovrà recare, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la dicitura "**Contiene offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale – Triennio 2013/2016**", dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 20/09/2013

All'interno di detto plico, a pena di esclusione, dovranno essere inserite n°2 buste, tutte debitamente chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta B – OFFERTA ECONOMICA

- La Busta A dovrà contenere apposita domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera A), contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 4, nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione resa, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 con allegata, a **pena di esclusione**, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura.
- La Busta B dovrà contenere l'offerta economica, da produrre utilizzando l'allegato contraddistinto dalla lettera B).
- Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- Le richieste ricevute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. La Provincia declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

ART. 10 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA (art. 75, d.Lgs. n. 163/2006)

- Il Tesoriere in dipendenza del servizio di cui sopra è esonerato dal prestare cauzione, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

- L'apertura delle offerte avverrà presso l'ufficio del Dirigente del Settore Finanziario, ubicato al 4° piano della residenza provinciale alle ore 10.00 del 23.09.2013.
- In seduta pubblica il Presidente della commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte e, una volta accertata la presenza dei due plichi (documentazione amministrativa e offerta economica), procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la completezza e la regolarità degli stessi e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà l'esclusione dalla gara.
- Prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed al fine di verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, la Commissione giudicatrice, sempreché ritenga di voler procedere in tal senso, potrà estrarre un numero di offerenti pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, limitatamente ai soli concorrenti che avranno presentato regolare documentazione amministrativa. Ai concorrenti estratti verrà inviata richiesta di comprovare, entro 10 giorni, il possesso dei requisiti richiesti attraverso idonea documentazione.
- La mancata presentazione della prova ovvero la presentazione di documentazione da cui risulti non

confermato il possesso dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

5. Non si procederà in tal senso in caso di ricezione di unica offerta.
6. In successiva seduta pubblica il Presidente della Commissione procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Dopo aver dato lettura ad ogni singola offerta ed averne verificato la completezza e la regolarità, la Commissione giudicatrice procederà, limitatamente alle sole offerte riscontrate regolari e prima di procedere all'apertura di altre offerte, alla sua valutazione, attribuendo i punteggi secondo le modalità indicate al successivo articolo 13, ad eccezione dei punteggi per i quali è necessario una valutazione comparativa. Al termine della lettura di tutte le offerte la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi da calcolare con parametro comparativo e, infine, procederà a totalizzare i punteggi ottenuti dai singoli concorrenti e a redigere la graduatoria finale.
7. Non trova applicazione l'articolo 86 del d.Lgs. n. 163/2006 relativo ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.
8. terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
9. A parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924.

ART. 13 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. I punteggi alle offerte verranno assegnati secondo i seguenti parametri:

N.	Criterio	Punteggio massimo	Parametro di attribuzione punteggio
1	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	max 35 punti	Ad ogni punto percentuale per anno offerto in riduzione rispetto alla soglia massima del tasso applicabile (pari all'Euribor a 3 mesi+%, corrispondente a punti percentuali per anno), verranno attribuiti punti, fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto.
2	Erogazione annua di sponsorizzazioni/contributi a titolo di liberalità (gli importi dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del Tesoriere)	max 15 punti	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti all'importo massimo offerto. Ai fini dell'assegnazione del punteggio si considera l'importo annuo offerto, al netto di IVA. Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: $\text{massimo punti previsti} * \left(\frac{\text{Importo singola offerta}}{\text{Importo massimo offerto}} \right)$
3	Costo del Servizio di Advisor Rating	max 10 punti	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti all'importo minimo offerto. Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: $\text{massimo punti previsti} * \left(\frac{\text{Importo singola offerta}}{\text{Importo minimo offerto}} \right)$
4	Condizioni praticate e limite massimo annuale per concessione di mutui e prestiti	max 10 punti	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alle migliori condizioni praticate.
5	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria:	max 15 punti	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti all'offerta che accetta di sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio. Nessun punteggio verrà attribuito all'offerta che non accetta di sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio
6	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su altri istituti	max 10 punti	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti al totale commissioni più basso offerto (somma delle commissioni offerte per gli scaglioni di importi). Ai fini dell'assegnazione del punteggio si considera la sommatoria delle commissioni

	diversi dal tesoriere:		<p>applicate ai bonifici degli importi seguenti (senza commissioni per bonifici effettuati a favore di enti pubblici come previsto dallo schema di convenzione):</p> <ul style="list-style-type: none"> • importi fino a € 1.000,00 • importi da € 1.000,01 a € 5.000,00 • importi oltre € 5.000,00 <p>per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:</p> $\text{massimo punti previsti} * \left(\frac{\text{Importo offerta più bassa}}{\text{Importo singola offerta}} \right)$
7	Altri servizi aggiuntivi o migliorativi offerti	max 5 punti	<p>Trattandosi di elemento di natura qualitativa verrà attribuito un punteggio, a discrezione della commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio sintetico motivato in relazione alla tipologia dei servizi offerti, alle caratteristiche tecniche, alle modalità organizzative, alle attività a supporto dell'ente nonché ai tempi di esecuzione, così determinato:</p> <p>Ottimo punti</p> <p>Buono punti</p> <p>Sufficiente punti</p> <p>Scarso punti</p> <p>Nessun punteggio verrà attribuito a chi non offre servizi aggiuntivi o migliorativi.</p>

2. I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

ART. 15 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

ART. 16 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. L'aggiudicazione provvisoria verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvede mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
3. **L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**
4. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
 - a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
 - b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati.
5. Nel caso in dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e, comunque, non prima di 35 giorni dall'invio della comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.
 - a. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del segretario dell'ente.
 - b. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.
 - c. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

ART. 18 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE (art. 13, d.Lgs. n. 163/2006)

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti:
 - a) fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare le offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte;
 - b) fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate.
3. Il diritto di accesso è escluso relativamente a:
 - a) informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto;
 - c) relazioni riservate del direttore dei lavori.
4. L'esclusione di cui al comma 2, lettera a) non si applica nei confronti del concorrente che richieda l'accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

ART. 19 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.
2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte della Provincia di Chieti, ai sensi dell'art. 18 del d.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".
3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
5. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Chieti ed il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Maria Carmen Parisi 08714082220

ART. 20 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili sul profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo www.provincia.chieti.it
2. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento Dott. Di Crescenzo Fabio 08714082276, cell. 3346340571, fax 08714082245, e-mail: f.dicrescenzo@provincia.chieti.it

ART. 21 - RICORSO (art. 245, d.Lgs. n. 163/2006)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 245 del d.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 120 del d.Lgs. n. 104/2010, il bando di gara può essere impugnato unicamente dinanzi al T.A.R. Abruzzo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 22 - NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:
 - Codice Civile;
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazione ed integrazioni;
 - R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
 - regolamenti provinciali e legislazione speciale in materia.

Chieti, li 10 giugno 2013

F.to Il Dirigente del Servizio Finanziario
Avv. Rispoli Rodolfo

.....